



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per la pesca

2012/0077(COD)

18.9.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Jarosław Leszek Wałęsa

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

(COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0155),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0090/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Conformemente all'articolo 290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale considerando è superfluo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi *minimi* di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Emendamento

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei *livelli bersaglio dei* tassi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano *nonché per quanto riguarda la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con determinati tipi di attrezzi relativamente a certe aree geografiche.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Or. en

Motivazione

Il testo va troppo lontano proponendo di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ma in alcuni casi specifici potrebbe essere ragionevole ricorrere a tale misura.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

In questo caso è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati (cfr. il precedente emendamento 2).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1098/2007
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) 0,33 per gli esemplari di età compresa fra i 3 e i 6 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e

Or. en

Motivazione

La relazione dello CSTEP intitolata "Valutazione dell'impatto dei piani pluriennali per gli stock di merluzzo bianco del Baltico" afferma che, nel quadro dell'approccio basato sulle

singole specie, il livello bersaglio del tasso di mortalità per pesca per i due stock di merluzzo bianco dovrebbe essere pari allo 0,33.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) 0,33 per gli esemplari di età compresa fra i 4 e i 7 anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

Or. en

Motivazione

La relazione dello CSTEP intitolata "Valutazione dell'impatto dei piani pluriennali per gli stock di merluzzo bianco del Baltico" afferma che, nel quadro dell'approccio basato sulle singole specie, il livello bersaglio del tasso di mortalità per pesca per i due stock di merluzzo bianco dovrebbe essere pari allo 0,33.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno il Consiglio decide, **conformemente al trattato**, i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.

1. Ogni anno il Consiglio decide i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto un nuovo articolo 29 ter, il quale recita: "Qualora il presente regolamento preveda l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in

conformità al trattato". Data l'introduzione di questa norma generale, è superfluo ripetere qui la stessa disposizione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Consiglio decide ogni anno, **conformemente al trattato**, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 29 bis, che definiscono, per ogni anno, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

Or. en

Motivazione

La decisione prevista al presente paragrafo è tale che è opportuno sia adottata dalla Commissione mediante atti delegati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il livello bersaglio del tasso di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero

totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.

Or. en

Motivazione

L'espressione "tasso minimo" è sostituita da "livello bersaglio del tasso" in tutto il testo sul piano pluriennale, onde definire meglio i livelli dei tassi di mortalità per pesca di cui all'articolo 4.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione è superiore di meno del 10 % o è inferiore al livello bersaglio del tasso di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 sarà pari al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso moltiplicato per il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all'articolo 4 diviso per il tasso di mortalità per pesca stimato dallo CSTEP.

Qualora l'applicazione del primo comma comporti un aumento del numero totale di giorni durante i quali è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo di oltre il 10% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso, il numero totale di detti giorni è aumentato del 10%.

Or. en

Motivazione

Il Piano non prevede alcun meccanismo che consenta un aumento del numero di giorni fuori dal porto quando la mortalità per pesca è inferiore al livello bersaglio. L'emendamento cerca di porre rimedio a tale lacuna. Tuttavia, si aggiunge una disposizione volta a limitare l'aumento del numero di giorni fuori dal porto al fine di evitare fluttuazioni eccessive dello sforzo di pesca. La norma che prevede un aumento massimo del 10% è commisurata alla disposizione relativa alla riduzione del 10% di cui al paragrafo 4.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito pescare con attrezzi fissi nella zona delle 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è stata introdotta quando gli stock di merluzzo bianco erano a un livello basso, il che non è più il caso oggi. L'emendamento consentirà agli operatori su piccola scala di pescare merluzzo bianco durante il fermo stagionale, in particolare durante i mesi estivi, senza effetti negativi sulle zone di pre-riproduzione e riproduzione, che si trovano nei fondali profondi del Mar Baltico, lontano dalle zone costiere. Tale possibilità potrebbe rivelarsi economicamente importante per questo segmento della flotta, poiché i prezzi durante il periodo in questione sono elevati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 26

Testo della Commissione

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. Se *del caso*, la Commissione **può proporre adeguamenti** del piano pluriennale *o* adottare **atti delegati ai sensi dell'articolo 27**.

Emendamento

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. ***Ai fini di detta valutazione***, la Commissione ***sollecita il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico***. Se ***necessario***, la Commissione ***presenta proposte adeguate di modifica del piano pluriennale, da adottare conformemente alla procedura legislativa ordinaria***.

Or. en

Motivazione

Il piano pluriennale costituisce la materia centrale del regolamento e non può quindi essere considerato un elemento non essenziale di quest'ultimo. Pertanto, questa parte del regolamento deve essere modificata, in caso di necessità, mediante la procedura legislativa ordinaria. La partecipazione dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico al processo di valutazione del piano pluriennale deve essere obbligatoria.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 27

Testo della Commissione

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 bis ***al fine di*** rivedere i tassi ***minimi*** di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora ***i dati scientifici indichino*** che i ***valori fissati per tali*** tassi sono ***incompatibili con*** gli obiettivi del piano di gestione.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 26, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 bis ***intesi a*** rivedere i ***livelli bersaglio dei*** tassi di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora ***la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e dopo aver pienamente consultato il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico, accerti*** che i ***livelli bersaglio dei tassi di mortalità per pesca non sono più adeguati a conseguire*** gli obiettivi del piano di gestione.

Motivazione

La partecipazione dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico al processo di valutazione del piano pluriennale deve essere obbligatoria. L'espressione "tasso minimo" è sostituita da "livello bersaglio del tasso" in tutto il testo sul piano pluriennale, onde definire meglio i livelli dei tassi di mortalità per pesca di cui all'articolo 4.

Emendamento 13**Proposta di regolamento – atto modificativo****Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Ogni anno la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **verifica** l'esistenza di tali prove e **determina** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 2.**

Emendamento

2. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ogni anno,** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **atti delegati, conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare** l'esistenza di tali prove e **a determinare** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione.

Motivazione

La norma proposta riguarda la necessità di determinare se certe restrizioni dell'attività di pesca si applicano in determinate aree geografiche. Non stabilisce condizioni uniformi. Per tale motivo, non sarebbe conforme al trattato ricorrere in questo caso ad atti di esecuzione, ma si può affermare che le condizioni per il ricorso ad atti delegati sono praticamente riunite.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Ogni anno la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **verifica** l'esistenza di tali prove e **determina** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano **nella sottodivisione** in questione. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 2.**

Emendamento

3. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ogni anno,** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **atti delegati, conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare** l'esistenza di tali prove e **a determinare** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano **nelle sottodivisioni** in questione.

Or. en

Motivazione

La norma proposta riguarda la necessità di determinare se certe restrizioni dell'attività di pesca si applicano in determinate aree geografiche. Non stabilisce condizioni uniformi. Per tale motivo, non sarebbe conforme al trattato ricorrere in questo caso ad atti di esecuzione, ma si può affermare che le condizioni per il ricorso ad atti delegati sono praticamente riunite.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli atti **di esecuzione** di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Emendamento

4. Gli atti **delegati** di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Or. en

Motivazione

Poiché il potere conferito alla Commissione nei due paragrafi precedenti è convertito nel potere di adottare atti delegati, anche questo paragrafo deve essere modificato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Capo VI bis (nuovo) – Articolo 29 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La delega di poteri** di cui **agli articoli 26 e 27 è conferita** alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato**.

Emendamento

2. **Il potere di adottare gli atti delegati** di cui **all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 27 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, è conferito** alla Commissione per un periodo di **tre anni a decorrere da...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

*** GU (inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento).**

Or. en

Motivazione

Il potere conferito alla Commissione deve avere una durata limitata.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Capo VI bis (nuovo) – Articolo 29 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di *poteri* di cui **agli articoli 26 e 27** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di *potere* di cui **all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 27 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

Tale articolo deve fare riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 27 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Capo VI bis (nuovo) – Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Articolo 29 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Emendamento

soppresso

Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Tale articolo diventa superfluo, se la Commissione non ha più il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento.